

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 maggio 1956, n. 32

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per la parte concernente l'indennità da corrispondersi ai vigili dei fuoco, nel caso di infortuni avvenuti in servizio o per causa di servizio, o di malattie contratte nell'adempimento del servizio

(b.u. 20 giugno 1956, n. 12)

Art. 1

I vigili del fuoco volontari del servizio antincendi regionale, in quanto regolarmente appartenenti ad un corpo volontario godono, in caso di infortunio avvenuto in servizio o per causa di servizio, o di malattia contratta nell'adempimento del servizio, delle provvidenze di cui all'articolo 33, lett. b) della legge regionale sul servizio antincendi, nelle misure stabilite dal presente regolamento.

Per servizio di istituto ai fini del presente regolamento intendesi qualsiasi intervento o prestazione del personale del servizio antincendi, sia come singoli, sia come reparto, a scopo di prevenzione ed estinzione degli incendi e per soccorsi tecnici in genere od in caso di pubbliche calamità, nonché ogni attività ispettiva, di controllo, di sorveglianza, di istruzione, di esercitazione, di manutenzione e di impiego dei beni del corpo, e la partecipazione a convocazioni e raduni comunque preordinati, compreso il tempo occorrente al personale per recarsi al luogo stabilito e per il rientro in sede.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.g.r. 6 dicembre 1958, n. 134 (b.u. 23 febbraio 1960, n. 8).

Art. 2

Ai fini assistenziali e previdenziali l'appartenenza al corpo volontario decorre dal momento in cui il direttivo del corpo ha decisa la assunzione del vigile e cessa all'atto dell'esonero dal servizio a seguito del raggiungimento del limite massimo di età, stabilito dal regolamento comunale, per accettazione delle dimissioni o per licenziamento.

Il comandante del corpo comunica all'ispettorato provinciale antincendi competente per territorio nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i componenti il corpo, entro dieci giorni dalla loro assunzione, rispettivamente dalla loro cessazione dal servizio.

La mancata, ritardata od inesatta comunicazione di cui al comma precedente comportano le responsabilità previste per gli amministratori comunali.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 2 del d.p.g.r. 6 dicembre 1958, n. 134 (b.u. 23 febbraio 1960, n. 8), e modificato dall'art. 1 del d.p.g.r. 5 luglio 1962, n. 84 (b.u. 21 agosto 1962, n. 34).

Art. 3

Le persone che prestano la loro opera nel caso di cui all'articolo 26 della legge regionale 20.8.1954, n. 24, hanno diritto alla corresponsione delle medesime indennità previste per i vigili volontari quando il loro intervento sia avvenuto in seguito a richiesta del sindaco o del comandante. Tale circostanza deve essere comprovata da dichiarazione

scritta dal sindaco o dal comandante che ha fatto la richiesta dell'intervento.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 3 del d.p.g.r. 6 dicembre 1958, n. 134 (b.u. 23 febbraio 1960, n. 8).

Art. 4

Le provvidenze in favore dei vigili del fuoco volontari in casi di infortunio o di malattia sono a completo carico della cassa regionale antincendi e sono le seguenti:

- 1) l'indennità giornaliera di inabilità temporanea;
- 2) il rimborso di medicinali e di spese per cure mediche ambulatoriali o a domicilio;
- 3) il pagamento di spese ospedaliere comprese le prestazioni medico-chirurgiche, medicinali e spese di trasporto all'ospedale;
- 4) la fornitura gratuita di apparecchi di protesi;
- 5) la rendita annua di inabilità permanente;
- 6) la rendita annua ai superstiti aventi diritto, nonché l'assegno una volta tanto in favore dei medesimi qualora l'infortunio porti quale conseguenza la morte del vigile.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 4 del d.p.g.r. 6 dicembre 1958, n. 134 (b.u. 23 febbraio 1960, n. 8).

Art. 5

L'indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal giorno della avvenuta inabilità e fino a quando la medesima impedisca all'interessato di riprendere il proprio lavoro. La durata dell'inabilità è comprovata dagli atti e dai certificati di cui all'articolo 10. Per l'inabilità temporanea l'indennità è fissata in lire 98.500 giornaliere.

In caso di ricovero in ospedale od in istituti di cura, all'infermo che non abbia persona a carico è liquidata metà dell'indennità giornaliera.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 5 del d.p.g.r. 6 dicembre 1958, n. 134 (b.u. 23 febbraio 1960, n. 8), modificato dall'art. 2 del d.p.g.r. 5 luglio 1962, n. 84 (b.u. 21 agosto 1962, n. 34), dal d.p.g.r. 27 maggio 1970, n. 4 (b.u. 11 agosto 1970, n. 33), dall'articolo unico del d.p.g.p. 20 luglio 1981, n. 15-55/Leg., dall'articolo unico del d.p.g.p. 2 gennaio 1984, n. 1-97/Legisl., dall'articolo unico del d.p.g.p. 7 gennaio 1986, n. 1-25/Leg., dall'articolo unico del d.p.g.p. 19 marzo 1990, n. 9-22/Leg., dall'articolo unico del d.p.g.p. 16 marzo 1992, n. 2-55/Leg. e dalla deliberazione della giunta provinciale 24 luglio 1998, n. 8475 (non pubblicata; l'efficacia delle sue modificazioni decorre dal 1° luglio 1998).

Art. 6

Ai vigili del fuoco volontari in caso di inabilità permanente derivata da infortunio e che riduca l'attitudine al lavoro abituale in misura superiore al dieci per cento, sarà corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'indennità per inabilità temporanea, una rendita annua nelle misure stabilite nel successivo articolo. Agli effetti del presente regolamento la perdita completa e per tutta la vita dell'attitudine al lavoro chiamasi inabilità permanente assoluta. Si ha l'inabilità permanente parziale quando l'attitudine al lavoro è diminuita in parte ma essenzialmente e per tutta la vita.

Il grado di riduzione permanente della attitudine al lavoro, quando la medesima risulta menomata per un fatto precedente od estraneo al servizio antincendi, deve essere rapportato non alla attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità.

Il primo comma è stato così modificato dall'art. 6 del d.p.g.r. 6 dicembre 1958, n. 134 (b.u. 23 febbraio 1960, n. 8).

Art. 7

La rendita annua per inabilità permanente assoluta o parziale è liquidata in base alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente regolamento, assumendo come base di calcolo la retribuzione annua di lire 36.031.000.

Nei casi di inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nell'allegata tabella n. 2, nei quali sia indispensabile una assistenza personale continuativa, la rendita può essere integrata da un assegno mensile di lire 639.000 per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo ad integrazione ogni qual volta l'assistenza personale sia diversamente liquidata a carico della cassa regionale antincendi o sia esercitata direttamente o garantita da un altro istituto assicurativo.

La rendita è inoltre integrata con quote in ragione di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 9.

Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del 18° anno per i figli, salvo il caso di figli inabili al lavoro per difetto di mente o di corpo nonché per tutta la durata normale del corso scolastico, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.

Articolo così modificato dall'art. 7 del d.p.g.r. 6 dicembre 1958, n. 134 (b.u. 23 febbraio 1960, n. 8), dall'articolo unico del d.p.g.p. 20 luglio 1981, n. 15-55/Leg., dall'articolo unico del d.p.g.p. 2 gennaio 1984, n. 1-97/Legisl., dall'articolo unico del d.p.g.p. 7 gennaio 1986, n. 1-25/Leg., dall'art. 1 del d.p.g.p. 21 marzo 1988, n. 4-59/Leg., dall'articolo unico del d.p.g.p. 19 marzo 1990, n. 9-22/Leg., dall'articolo unico del d.p.g.p. 16 marzo 1992, n. 2-55/Leg. e dalla deliberazione della giunta provinciale 24 luglio 1998, n. 8475 (non pubblicata; l'efficacia delle sue modificazioni decorre dal 1° luglio 1998).

Art. 8

La misura della rendita di inabilità può essere riveduta su richiesta del titolare della rendita o di iniziativa della Cassa regionale antincendi in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro od in genere in seguito a modificazione nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può essere soppressa in caso di recupero dell'attitudine al lavoro in modo da escludere l'indennizzabilità ai termini dell'articolo 6.

La prima revisione della rendita può aver luogo solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio o almeno sei mesi dalla costituzione della rendita; ciascuna delle successive revisioni nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita non può aver luogo a distanza inferiore di un anno dalla precedente.

Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita la revisione può aver luogo solo due volte, una alla fine del primo triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.

Art. 9

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita annua corrispondente alle percentuali sottoindicate della retribuzione di cui al primo comma dell'art. 7

- 1) il 50 % alla vedova sino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta una somma pari a tre mensilità di rendita.
Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa dei coniuge sopravvivente o di entrambi i coniugi.
- 2) il 20% a ciascun figlio legittimo, a carico dei beneficiari, naturale riconosciuto o riconoscibile e adottivo, fino al raggiungimento del 18° anno di età e per tutta la durata normale del corso scolastico, ma non oltre il 26° anno di età se studenti universitari, e il 40 % se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Se siano superstiti i figli inabili al lavoro la rendita è corrisposta al figlio inabile finché dura l'inabilità;
- 3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1 e 2, il 20 % a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
- 4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1 e 2, il 20% a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e condizioni stabilite per i figli.

La somma delle rendite annuali spettanti a ciascuno dei superstiti nelle misure sopra indicate non può superare l'ammontare della retribuzione di cui all'art. 7; nel caso che la predetta somma superi tale importo le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di lire 2.560.000 alla vedova ancorché abile al lavoro, fermo restando il disposto del secondo alinea, del precedente numero uno, o, in mancanza, ai figli; o, in mancanza anche di questi, agli ascendenti. Qualora non sussistano i superstiti predetti, l'assegno potrà essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto che dimostrino di avere sostenuto spese particolari in occasione della morte del vigile.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di entrambi i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati. e sono equiparati agli ascendenti, gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 8 del d.p.g.r. 6 dicembre 1958, n. 134 (b.u. 23 febbraio 1960, n. 8), dall'articolo unico del d.p.g.p. 2 gennaio 1984, n. 1-97/Legisl., dall'articolo unico del d.p.g.p. 7 gennaio 1986, n. 1-25/Leg., dall'art. 2 del d.p.g.p. 21 marzo 1988, n. 4-59/Leg., dall'articolo unico del d.p.g.p. 19 marzo 1990, n. 9-22/Leg., dall'articolo unico del d.p.g.p. 16 marzo 1992, n. 2-55/Leg. e dalla deliberazione della giunta provinciale 24 luglio 1998, n. 8475 (non pubblicata; l'efficacia delle sue modificazioni decorre dal 1° luglio 1998).

Art. 10

Le provvidenze di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 4 del presente regolamento sono concesse per tutta la durata dell'inabilità temporanea. La persona colpita da infortunio deve recarsi subito all'infermeria dell'ospedale o dal medico condotto più vicino per le cure del caso. Entro tre giorni dal verificarsi dell'infortunio o dall'accertamento della malattia, il comandante dovrà trasmettere all'Ispettorato provinciale antincendi competente per territorio apposita denuncia corredata dal certificato del medico curante (certificato d'inizio malattia); analoga comunicazione dovrà farsi entro tre giorni dalla cessazione della malattia o comunque dal verificarsi delle condizioni fisiche che rendono possibile la ripresa del lavoro. Tali circostanze sono dichiarate dal medico curante (certificato di fine malattia).

Qualora l'infortunio o la malattia richiedono l'immediato o successivo ricovero in

ospedale, il comandante, nei termini di cui sopra, dovrà trasmettere all'ispettorato provinciale antincendi competente per territorio i certificati di ricovero o di dimissione rilasciati dal direttore sanitario dell'ospedale medesimo. Il ricovero in istituti specializzati o di cura dovrà essere autorizzato preventivamente dal presidente del consiglio di amministrazione della cassa regionale antincendi, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali, a cura del comandante, dovrà essere richiesta l'autorizzazione entro tre giorni dal ricovero.

Quando l'infortunio o la malattia riguardano il comandante, gli adempimenti prescritti per questo sono eseguiti dal sindaco.

La mancata o ritardata esecuzione degli adempimenti e la infedele compilazione degli atti e certificati di cui al presente articolo comportano per il sindaco, comandante e sanitari le responsabilità previste per gli amministratori e gli impiegati comunali, salvo restando le eventuali responsabilità penali.

NOTE AL TESTO

Articolo così sostituito dall'art. 9 del d.p.g.r. 6 dicembre 1958, n. 134 (b.u. 23 febbraio 1960, n. 8), e modificato dall'art. 3 del d.p.g.r. 5 luglio 1962, n. 84 (b.u. 21 agosto 1962, n. 34). Ai sensi dell'articolo unico del d.p.g.p. 16 marzo 1992, n. 2-55/Leg. le comunicazioni previste nell'articolo qui annotato vanno fatte alla cassa provinciale antincendi.

Art. 11

Il consiglio di amministrazione della cassa regionale antincendi, ove lo ritenga opportuno, stipula apposite convenzioni con ospedali pubblici ed istituti specializzati o di cura per l'accoglimento dei vigili aventi necessità e diritto di ricovero. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con i medici condotti o liberi professionisti per le loro prestazioni. Il consiglio può inoltre nominare uno o più medici di fiducia, scelti al di fuori dei medici condotti e dei liberi professionisti convenzionati, stipulando con i medesimi apposite convenzioni rivolte a fissare il trattamento economico e le norme di servizio tra cui l'obbligo delle visite di controllo nei casi ordinati dal presidente del consiglio e dell'esame tecnico di tutte le pratiche sanitarie concernenti le malattie e gli infortuni dei vigili ai fini della loro liquidazione. Le visite di controllo nonché le cure ordinate dal medico di fiducia sono obbligatorie per l'infermo; in caso di rifiuto, senza giustificato motivo, l'interessato perde il diritto alle provvidenze previste dalla legge e dal presente regolamento.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 10 del d.p.g.r. 6 dicembre 1958, n. 134 (b.u. 23 febbraio 1960, n. 8).

Art. 12

La prima fornitura delle protesi da lavoro è gratuita e la loro rinnovazione avviene pure gratuitamente su proposta del medico di fiducia purché l'interessato abbia posta la migliore cura nella buona manutenzione degli apparecchi.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 11 del d.p.g.r. 6 dicembre 1958, n. 134 (b.u. 23 febbraio 1960, n. 8).

Art. 13

Alle autorizzazioni di ricovero in istituti specializzati o di cura, alle liquidazioni dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea, delle spese per medicinali, cure mediche e spedaliere e di trasporto all'ambulatorio o all'ospedale può provvedere, fino a lire

100.000 per singola autorizzazione o rendiconto il presidente del consiglio, salvo ratifica nella successiva seduta del consiglio di amministrazione della cassa regionale antincendi.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 12 del d.p.g.r. 6 dicembre 1958, n. 134 (b.u. 23 febbraio 1960, n. 8).

Art. 14

L'ispettorato provinciale antincendi competente per territorio provvede all'istruzione delle singole pratiche di infortunio e le invierà poi al consiglio di amministrazione della cassa regionale antincendi per le decisioni di competenza. Il pagamento delle rendite annuali e relative integrazioni, degli assegni una volta tanto, dei rendiconti ospedalieri dei compensi ai medici convenzionati, delle indennità o risarcimento danni a terzi; nonché il pagamento delle indennità temporanee, delle spese o rimborso di spese per onorario a medici non convenzionati, medicinali, cure ambulatoriali e di domicilio e per trasporto infermi, è fatto dal tesoriere della cassa direttamente agli aventi diritto.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 13 del d.p.g.r. 6 dicembre 1958, n. 134 (b.u. 23 febbraio 1960, n. 8), e così sostituito dall'art. 4 del d.p.g.r. 5 luglio 1962, n. 84 (b.u. 21 agosto 1962, n. 34). Ai sensi dell'articolo unico del d.p.g.p. 16 marzo 1992, n. 2-55/Leg. l'istruzione delle pratiche previste dall'articolo qui annotato è delegata alla cassa provinciale antincendi.

Art. 15

Le indennità previste dall'art. 33 lett. b) della legge per le persone previste dall'art. 26 sono dovute agli interessati nelle stesse condizioni, misure e durata previste per gli appartenenti al corpo; non verificandosi né infortunio né malattia nell'impiego o per causa dell'impiego la prestazione d'opera e di mezzi è gratuita. Salvo che non vi provvedano istituti assicurativi obbligati a norma delle condizioni di polizza, l'intervento finanziario della Cassa regionale antincendi previsto dall'articolo 33, lett. b) della legge, provvede al risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dai mezzi a chiunque appartenenti, impiegati in servizio di istituto.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 14 del d.p.g.r. 6 dicembre 1958, n. 134 (b.u. 23 febbraio 1960, n. 8).

Art. 16

I vigili del fuoco e le persone di cui all'art. 26 della legge, che abbiano simulato un infortunio o una malattia o ne abbiano aggravato le conseguenze o simulato una maggiore gravità, perdono il diritto ad ogni prestazione, ferme restando le pene stabilite dagli artt. 640 e 642 del codice penale.

NOTE AL TESTO

Articolo così modificato dall'art. 15 del d.p.g.r. 6 dicembre 1958, n. 134 (b.u. 23 febbraio 1960, n. 8). Quest'ultimo articolo, inoltre, ha abrogato gli originali articoli 13 e 14 del regolamento, che nella numerazione originale seguivano l'articolo qui annotato.

Art. 17

Nel caso in cui gli appartenenti ai corpi permanenti di Trento e di Bolzano vengano a

fruire secondo l'ordinamento che li riguarda di un trattamento economico sanitario inferiore a quello spettante in base alle norme del presente Regolamento, al personale dei corpi volontari, la eventuale differenza, determinata di caso in caso, è corrisposta a carico della cassa regionale antincendi. Da tale beneficio restano esclusi gli interessati che si vengano a trovare nei casi contemplati dagli articoli 11 e 16 del presente regolamento.

NOTE AL TESTO

Articolo aggiunto dall'art. 16 del d.p.g.r. 6 dicembre 1958, n. 134 (b.u. 23 febbraio 1960, n. 8).

Art. 18

Nel caso in cui i vigili del fuoco dei corpi permanenti di Trento e Bolzano, in base alle disposizioni che per essi regolano la materia di cui al presente regolamento, abbiano diritto ad un trattamento economico-sanitario inferiore a quello spettante ai vigili volontari in casi analoghi, la differenza di spesa sarà corrisposta dalla Cassa regionale antincendi, salvo inosservanza da parte del vigile delle prescrizioni di cui agli articoli precedenti.

NOTE AL TESTO

In seguito alla rinumerazione degli articoli precedenti anche quest'articolo doveva essere rinumerato. Poiché i decreti regionali hanno trascurato di farlo lo si è fatto in questa sede, per rendere comprensibile la successione degli articoli.

Tabella n. 1

Aliquote percentuali base di distribuzione per il calcolo delle rendite e rendite base annue per ogni mille lire di retribuzione

Grado di inabilità	Aliquota %le base	Rendita base annua per 1000 L. di retribuzione annua	Grado di inabilità	Aliquota %le base	Rendita base annua per 1000 L. di retribuzione annua
11	50.00	55	56	59.16	331
12	50.20	60	57	59.37	338
13	50.40	66	58	59.58	346
14	50.60	71	59	59.79	353
15	50.80	76	60	60.00	360
16	51.00	82	61	61.-	372
17	51.20	87	62	62.-	384
18	51.40	93	63	63.-	397
19	51.60	98	64	64.-	410
20	51.80	104	65	65.-	422
21	52.00	109	66	66.-	436
22	52.20	115	67	67.-	449
23	52.40	121	68	68.-	462
24	52.60	126	69	69.-	476
25	52.80	132	70	70.-	490
26	53.00	138	71	71.-	504
27	53.20	144	72	72.-	518
28	53.40	150	73	73.-	533
29	53.60	155	74	74.-	548
30	53.80	161	75	75.-	562

31	54.00	167	76	76.-	578
32	54.20	173	77	77.-	593
33	54.40	180	78	78.-	608
34	54.60	186	79	79.-	624
35	54.80	192	80	80.-	640
36	55.00	198	81	81.-	656
37	55.20	204	82	82.-	672
38	55.40	211	83	83.-	689
39	55.60	217	84	84.-	706
40	55.80	223	85	85.-	722
41	56.01	230	86	86.-	740
42	56.22	236	87	87.-	757
43	56.43	243	88	88.-	774
44	56.64	249	89	89.-	792
45	56.85	256	90	90.-	810
46	57.06	262	91	91.-	828
47	57.27	269	92	92.-	846
48	57.48	276	93	93.-	865
49	57.69	283	94	94.-	884
50	57.90	289	95	95.-	902
51	58.11	296	96	96.-	922
52	58.32	303	97	97.-	941
53	58.53	310	98	98.-	960
54	58.74	317	99	99.-	980
55	58.95	324	100	100.-	1000

Tabella n. 2

Tabella delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per l'assistenza personale continuata

1. Riduzione dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm.) o più grave;
2. perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
3. lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi flaccida dei due arti inferiori;
4. amputazione bilaterale degli arti inferiori:
 - a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro alla altezza del collo del piede o al di sopra;
 - b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione di protesi;
5. perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione di protesi;
6. perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:
 - a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente del braccio e della gamba;
 - b) sopra il terzo inferiore, rispettivamente dell'avambraccio e della coscia;
7. alterazione delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
8. malattia e infermità che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

Tabella n. 3

Tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilità permanente

Sordità completa di un orecchio		11%
Sordità completa bilaterale		50%
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio		35%
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:		
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace		11%
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30%
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità		
Perdita di un rene con integrità del rene superstite		25%
Esiti della frattura della clavicola bene consolidati, senza limitazioni dei movimenti del braccio	destro	5%
	sinistro	5%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole quando coesiste immobilità della scapola	destra	50%
	sinistra	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	destra	40%
	sinistra	30%
Perdita del braccio:		
a) per disarticolazione scapolo-omerale	destro	85%
	sinistro	75%
b) per amputazione al terzo super.	destro	80%
	sinistro	70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	destro	75%
	sinistro	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano	destra	70%
	sinistra	60%
Perdita di tutte le dita della mano	destra	65%
	sinistra	55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo	destro	35%
	sinistro	30%
Perdita totale del pollice	destro	28%
	sinistro	23%
Perdita della falange ungueale del pollice	destro	15%
	sinistro	12%
Perdita totale dell'indice	destro	15%
	sinistro	13%
Perdita totale del medio	destro	12%
	sinistro	12%
Perdita totale dell'anulare	destro	8%
	sinistro	8%
Perdita totale del mignolo	destro	12%
	sinistro	12%
Perdita totale della falange ungueale dell'indice	destro	7%
	sinistro	6%
Perdita della falange ungueale del medio	destro	5%
	sinistro	5%
Perdita della falange ungueale dell'anulare	destro	3%

	sinistro	3%
Perdita della falange ungueale del mignolo	destro	5%
	sinistro	5%
Perdita delle due ultime falangi dell'indice	destro	11%
	sinistro	9%
Perdita delle due ultime falangi del medio	destro	8%
	sinistro	8%
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare	destro	6%
	sinistro	6%
Perdita delle due ultime falangi del mignolo	destro	8%
	sinistro	8%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito: con angolazione tra 110° - 75°		
a) in semipronazione	destra	30%
	sinistra	25%
b) in pronazione	destra	35%
	sinistra	30%
c) in supinazione	destra	45%
	sinistra	40%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	destra	25%
	sinistra	20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi		
	destra	55%
	sinistra	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:		
a) in semipronazione	destra	40%
	sinistra	35%
b) in pronazione	destra	45%
	sinistra	40%
c) in supinazione	destra	55%
	sinistra	50%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	destra	35%
	sinistra	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea		
	destra	15%
	sinistra	12%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione		
a) in semipronazione	destra	20%
	sinistra	15%
b) in pronazione	destra	25%
	sinistra	20%
c) in supinazione	destra	35%
	sinistra	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole		
		40%
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale e amputazione alta, che non renda possibile la applicazione di un		

apparecchio di protesi	75%
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	60%
Perdita di una gamba per amputazione al terzo superiore, quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarsea	25%
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%
Perdita totale del solo alluce	7%
Per la perdita di ogni dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni dito perduto è valutato il	3%
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio	35%
Anchilosi completa tibiotarsica ad angolo retto	15%
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri	11%
In caso di accertato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro, e quelle del sinistro al destro	